

**COMUNE DI SALE DELLE LANGHE**  
Provincia di CUNEO

***PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO  
DEL PERSONALE 2024- 2026***

***Premessa***

L'Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, rubricato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", nella sua versione aggiornata con D. M. 25 luglio 2023, dispone che *"la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie, costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"*.

Pertanto, nell'ambito del devono essere già contenute le scelte sulla macro-organizzazione dell'ente e le poste di bilancio necessarie per attuarle, conformemente ai vincoli normativi vigenti. Una volta individuate le risorse finanziarie disponibili e il rispetto dei vincoli normativi, il PIAO deve intervenire fornendo il dettaglio delle figure professionali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione e rappresentazione programmatica nel DUP.

Il bilancio di previsione 2024-2026 e la versione definitiva del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 del Comune di Sale delle Langhe sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/12/2023.

**a) Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente**

| AREA                         |   |
|------------------------------|---|
| Segreteria                   | Nelle more dell'individuazione di un Segretario Comunale titolare di sede convenzionata, il Comune ha attribuito, ai sensi dell'art.16-ter, co.9, del DL 30/12/2009, n.162, le relative funzioni a un vicesegretario, assunto per 4 ore a settimana ai sensi dell'art.1, co.557, della L.311/2004, con relativa attribuzione della responsabilità del settore Affari generali – gestione del personale – Servizi demografici                |
| Amministrativa e Finanziaria | n.1 Istruttore amministrativo-contabile ex cat.C.3 - Ufficio Ragioneria-Tributi (tempo indeterminato e parziale – part-time 50%) – Responsabile del servizio finanziario, tributi e amministrativo;<br><br>n.1 Istruttore amministrativo ex cat.C1 - Ufficio Segreteria (tempo indeterminato e parziale – part-time 50%);<br><br>n.1 Operatore esperto ex cat.B6 - Servizi demografici (tempo indeterminato e parziale – part-time 77,78%); |
| Tecnica                      | n.1 Istruttore tecnico ex cat.C1 – Ufficio tecnico (tempo indeterminato e parziale – part-time 50%);<br><br>n.1 Operatore esperto ex cat.B3 -Area tecnico-manutentiva (tempo indeterminato e parziale – part-time 50%);   |

**b) Determinazione degli spazi assunzionali e verifica rispetto limiti**

La disciplina contenuta nel Decreto attuativo DM 17 marzo 2020 aventi ad oggetto “Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” e la circolare applicativa del Ministro della Pubblica amministrazione del 13 maggio 2020, individuano le voci che contribuiscono a determinare i valori del rapporto spesa di personale/entrate correnti, nonché, in particolare, cosa si intende per “spese del personale”, gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, gli Enti possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo, come percentuale (valore soglia), differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di

previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo.

Secondo quanto disposto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 art. 33 le entrate da considerare sono relative ai primi tre titoli delle entrate<sup>2</sup> del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata.

Come emerge dalla tabella seguente "calcolo delle capacità assunzionali" (art. 33, comma 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020), il Comune di Sale delle Langhe presenta un rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del FCDE del 23,33%, collocando l'ente al di sotto del valore soglia del 29,50% previsto dal D.M. 17/03/2020 per la classe demografica di appartenenza dell'ente (comuni tra i 0 e 999 abitanti).

Il Comune dispone, pertanto, di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva per l'anno 2024, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

| Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno  |      | ANNO | VALORE       | FASCIA              |
|---|------|------|--------------|---------------------|
| Popolazione al 31 dicembre  |      | 2024 | 475          | a                   |
| Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")  |      | 2023 | 107.896,14 € | (l)                 |
| Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018   | (a1) | 2022 | 136.118,45 € |                     |
| Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio") |      | 2020 | 440.694,57 € |                     |
|   |      | 2021 | 473.270,02 € |                     |
|   |      | 2022 | 487.033,82 € |                     |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio   |      |      | 466.999,47 € |                     |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio  |      | 2022 | 4.451,90 €   |                     |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE  | (b)  |      | 462.547,57 € |                     |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)  | (c)  |      | 23,32649591  | 23,33%              |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM  | (d)  |      | 136.451,53 € | 29,50%              |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM  | (e)  |      | 154.953,44 € | 33,50%              |
| <b>COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI</b>  |      |      |              |                     |
| <b>ENTE VIRTUOSO</b>  |      |      |              |                     |
| <b>ENTE VIRTUOSO</b>  |      |      |              |                     |
| Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))  | (f)  |      | 28.555,39 €  |                     |
| Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1   | (f1) |      | 136.451,53 € |                     |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024  | (h)  | 2024 |              | 35,00%              |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)  | (i)  |      | 47.641,46 €  |                     |
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")  | (l)  |      | 0,00 €       |                     |
| Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)   | (m)  |      | 47.641,46 €  |                     |
| Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)  | (m1) |      | 183.759,91 € |                     |
| Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)   | (n)  |      | 136.451,53 € |                     |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno   | (o)  | 2024 | 136.451,53 € |                     |
| <b>TOTALE SPESE PERSONALE BILANCIO 2024</b>   |      |      | <b>2024</b>  | <b>(o)</b>          |
|   |      |      |              | <b>122.077,00 €</b> |
| <b>MARGINE</b>  |      |      |              | <b>14.374,53 €</b>  |

**c) Rispetto del limite di lavoro flessibile**

Il valore della spesa per lavoro flessibile per il Comune di Sale delle Langhe è stato rideterminato in Euro 11.135,40 con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 27/06/2020.

Sul punto è utile richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie con deliberazione n.15/2018 Enti locali secondo cui: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*.

Per il triennio 2024/2026, non potendosi considerare lavoro flessibile:

- né il ricorso ad attività lavorativa ex art.1, co.557, L.311/2004 di dipendente a tempo pieno di altra P.A. cui attribuire le funzioni di vicesegretario ai sensi dell’art.16-ter, co.9, del DL 30/12/2009, n.162, trattandosi di figura obbligatoria non altrimenti reperibile presso l’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali, che, inoltre, comporta una minore spesa rispetto a quella di un Segretario Comunale di ruolo convenzionato tra più Enti;
- né l’incarico di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile, per una prestazione media di 5 ore settimanali, da rendersi quale servizio di supporto amministrativo/contabile e di assistenza operativa agli uffici, in ambito finanziario e tributario, trattandosi di incarico di natura autonoma, svincolata da orario di lavoro prestabilito e da qualunque carattere di subordinazione e/o altri elementi tipici del lavoro dipendente, non può in alcun modo considerarsi una forma di lavoro flessibile;

L’unica forma di lavoro flessibile cui si intende ricorrere è rappresentata da:

- ricorso ad attività lavorativa nel settore tecnico di dipendente a tempo pieno di altra P.A., ai sensi dell’art.1, co.557, della L.311/2004, per 4 ore a settimana, per una spesa complessiva pari ad Euro 4.469,51 al lordo di oneri riflessi e Irap.

**d) Verifica dell’assenza di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d. Lgs. 165/2001**

La ricognizione effettuata in merito ad eventuali eccedenze di personale ha dato esito negativo.

**e) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assunzione**

- l’ente ha rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione e rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, ai sensi dell’art.9, comma 1-quinquies, del D.L.113/2016, convertito in Legge 160/2016;
- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs.

18/08/2000, n. 267;

- l'ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, let. C), del D.L. 26/04/2017, n. 66, convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

#### **f) Programmazione del fabbisogno di personale 2024-2026**

Fermo restando che l'esigenza e l'obiettivo di fondo in materia di politiche del personale resta quello di rafforzare la struttura comunale, compatibilmente con nuove risorse finanziarie da reperire, con il reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche e amministrativo-contabili, sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle cessazioni intervenute negli ultimi anni, sia per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, nonché per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione e semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione, attesi gli obiettivi e i programmi strategici, il fabbisogno di personale nel triennio 2024-2026 viene definito, in continuità con la programmazione del triennio precedente, tenendo presente i seguenti indirizzi:

#### **ANNO 2024**

- 1) A seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria disposta con delibera CC n.5 del 23/03/2022., con decorrenza dal 29/04/2022 e senza soluzione di continuità fino alla data odierna, si è provveduto ad attribuire le funzioni di vicesegretario a un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato, ai sensi dell' art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019, con contestuale ricorso ad attività lavorativa dello stesso ai sensi dell'art.1, co.557, L.311/2004 per 4 ore settimanali.

Anche per l'intero anno 2024, qualora non dovessero intervenire opportunità e/o soluzioni alternative, si prevede di proseguire con il medesimo incarico, disciplinato con le stesse modalità di cui sopra;

- 2) La gestione dei fondi P.N.R.R., che riguardano interventi di investimento e di fondamentali processi di digitalizzazione dei servizi, ha ulteriormente incrementato i già ingenti carichi di lavoro gravanti sull'ufficio finanziario e impone la necessità di ricorrere a forme di supporto operativo nell'ambito del settore.

Si prevede, pertanto, di ricorrere per l'intero anno 2024 ad affidamento di incarico di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile, per una prestazione media di 5 ore settimanali, da rendersi quale servizio di supporto amministrativo/contabile e di assistenza operativa agli uffici, in ambito finanziario e tributario.

- 3) Gli ingenti carichi di lavoro gravanti sul settore tecnico e le delicate procedure di gestione e rendicontazione dei lavori pubblici legati ai finanziamenti del PNRR, imporranno anche per l'intero anno 2024 l'esigenza di ricorrere, in tale settore, ad attività lavorativa di dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato, ai sensi dell'art.1, comma 557, della L.311/2004, per 4 ore settimanali;
- 4) Qualora in corso d'anno dovesse rendersi vacante il posto di Istruttore amministrativo attualmente ricoperto in part-time al 50%, si provvederà, in base alle effettive esigenze, ad assunzione di n. 1 unità di personale in categoria C, o D, a seconda delle esigenze del momento e delle disponibilità finanziarie.

#### **ANNI 2025 - 2026**

Stante il consolidamento delle situazioni sopra descritte per l'anno 2024, non si possono ipotizzare ad oggi ulteriori nuove esigenze per gli anni 2025 e 2026, per i quali, pertanto, si ripropone quanto illustrato ai punti 1), 2) e 3) della programmazione anno 2024.